



C.O.N.I.

F.I.G.C.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

31100 TREVISO –Viale della Repubblica, 243/a
Tel. 0422/421565 – Fax 0422/421586
E-mail : treviso@figc.it



Stagione Sportiva 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 1 del 7 Luglio 2010

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

1.1. VENDITA CARTELLINI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Con decorrenza **9 luglio p.v. sono a disposizione i cartellini per la corrente stagione sportiva, pertanto l'orario di apertura dei ns. uffici è il seguente:**

DELEGAZIONE:

lunedì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,00;
mercoledì mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

UNITA' PERIFERICHE:

FRATTINA LUGI Via Brandolini, 79 – SOLIGHETTO – Tel. 0438/82517

Tutti i MARTEDI' e GIOVEDI' dalle ore 15,00 alle ore 18,00

FACCHINELLI RENATO Via Papa Sarto, 9 - CASTELLO DI GODEGO - Tel. 368220525

Tutti i giorni FERIALI.

Costo del cartellino € 2,00 salvo conguaglio

Per quanto riguarda il costo dei Cartellini per il tesseramento dei calciatori per l'attività giovanile e gli oneri finanziari della stagione sportiva 2010/2011 del Settore Giovanile e Scolastico, di competenza della F.I.G.C., si comunica che gli importi sono in via di definizione.

Stralcio dai C.U. N. 1/CS – 2/CS – 3/CS – 4/CS – 5/CS

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. Visite mediche di accertamento dell'idoneità all'attività agonistica

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far rispettare i propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

2.2. Conclusione Attività Agonistica L.N.D.- Stagione sportiva 2010/11

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2010-2011, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2011.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

2.3. Orari Ufficiali – Stagione Sportiva 2009/2010

Si rendono noti gli orari ufficiali di inizio delle gare fissati dalla L.N.D. per la stagione sportiva 2010/2011 :

• Dall' 8	agosto	2010	ore 16.00
• dal 19	settembre	2010	ore 15.30
• dal 31	ottobre	2010	ore 14.30
• dal 6	febbraio	2011	ore 15.00
• dal 27	marzo	2011	ore 16.00
• dal 1°	maggio	2011	ore 16.30
• dal 1°	giugno	2011	ore 17.00

Il C.D. del C.R. Veneto inviata a tenere presente che – in assenza di diversa indicazione – le squadre devono attenersi alla disputa delle gare nel rispetto degli orari d'inizio sopra riportati, prescindendo dalla loro ulteriore pubblicazione sui Comunicati Ufficiali.

2.4. Stampati della L.N.D. e oneri federali

Si comunica che la L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2010/2011, gli importi relativi ai sottoelencati stampati:

- TESSERA RICONOSCIMENTO CALCIATORI	Euro	2,60
- TESSERA IMPERSONALE	Euro	4,00
- TESSERA ADDETTO ALL'ARBITRO	Euro	3,50

2.5. Convenzione L.N.D. – U.S.S.I. per libero accesso agli impianti

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2010/2011, è valida la convenzione tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le società e le associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

La convenzione di cui alla presente Circolare è valida per la stagione sportiva 2011/2012.

2.6. Diritti di diffusione radio televisiva

La Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia sono state rese note con le seguenti Circolari della LND:

Circolare n. 3 del 1°/07/2010	Rapporti con le emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti
Circolare n. 4 del 1°/07/2010	Norme relative ai rapporti tra le Società calcistiche e gli Organi d'informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2010/2011

Le Società interessate sono invitate a prendere visione delle Circolari attivandosi al sito ufficiale della L.N.D.

2.7. Gare Ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati e le Divisioni a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accreditato sarà negato dagli Ispettori del Comitato e/o Divisione;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 - 1) alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 - 2) al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 - 3) all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

2.8. Tornei Internazionali

Si rinnova l'informativa sulle disposizioni alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di tornei che vedono la partecipazione di squadre straniere, sulla base di prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A.:

A) TORNEI CON SQUADRE EUROPEE

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 40 giorni dall'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere l'indicazione delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza.

B) TORNEI CON SQUADRE EXTRA-EUROPEE

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 70 giorni dall'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere l'indicazione delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza.

Si fa presente, altresì, che nel Regolamento del Torneo deve essere indicato necessariamente il Comitato Organizzatore, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed almeno due Componenti, e deve essere riportata la dicitura: "il Torneo sarà diretto secondo normativa I.F.A.B. ultima edizione".

Il mancato rispetto delle disposizioni procedurali sopra richiamate determinerà il diniego dell'autorizzazione da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. NORMATIVA PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI

L'Ufficio tesseramento di questo Comitato ha ritenuto di dover predisporre un "vademecum" nell'intento di fornire alle Società notizie utili inerenti il tesseramento di calciatori stranieri, sia per quanto riguarda la "prima richiesta di tesseramento" che per un successivo "rinnovo".

Il "vademecum" viene qui di seguito riportato:

VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI ESTERI SOLO MAGGIORENNI

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione,

PER LA PRIMA VOLTA

della "Richiesta di tesseramento alla FIGC" (modulo giallo) in favore di Società affiliata alla L.N.D.:

Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO / Primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2010/2011.

- § La richiesta di tesseramento **deve essere spedita entro il 31 Dicembre** della stagione sportiva in corso alla F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri, 14 - Roma - 00198
- § **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**
- § La residenza del calciatore deve essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "EXTRACOMUNITARI":

- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità **(con scadenza almeno 30 aprile 2011)** - in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche** della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
- § Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
- § Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).
- § Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "COMUNITARI":

- § Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
- § Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio federale.

Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo "status 7" mentre quello Comunitario acquisirà lo "status 20"

Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI TESSERATI ALL'ESTERO / Primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2010/2011.

- § La richiesta di tesseramento **deve essere spedita (entro il 31 Marzo 2011)** alla F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri, 14 - Roma - 00198
- § **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti**
- § L'atleta deve essere residente in Italia da **almeno 12 mesi**.

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "EXTRACOMUNITARI":

- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 aprile 2011**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche** della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
- § Certificato di residenza **storico** del calciatore in corso di validità.
- § Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni.

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "COMUNITARI":

- § Certificato di residenza **storico** e stato di famiglia in corso di validità.
- § Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta.

Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo "status 71" mentre quello Comunitario acquisirà lo "status 70"

VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI ESTERI

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, *da parte di calciatore straniero* **minorenne e maggiorenne** che ha già ottenuto un tesseramento nelle passate stagioni sportive del

RINNOVO DEL TESSERAMENTO

in favore di Società affiliata alla L.N.D., con la sottoscrizione di una "richiesta di aggiornamento".

"Status 7" (Extracomunitari) GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO

- § La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 – Marghera - 30175 (**entro il 31 Dicembre**) se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (**entro il 31 Maggio 2011**) se l'atleta è minorenne
- § **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti**

Documenti da allegare alla "richiesta di aggiornamento" :

SE MAGGIORENNE:

- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 aprile 2011**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche** della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
- § Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- § Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

SE MINORENNE:

- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30 aprile 2011)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche** della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
- § Permesso di soggiorno dei genitori.
- § Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.
- § Documentazione comprovante attività di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità).
- § Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

“Status 20” (Comunitari) GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO

- § La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 – Marghera - 30175 (entro il 31 Dicembre) se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2011) se l'atleta è minorenni
- § **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :

SE MAGGIORENNE:

- § Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.

SE MINORENNE:

- § Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
- § Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Una Società può tesserare solo un atleta avente lo “status 7” o lo “status 20” e non entrambi.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto e avrà **validità unicamente annuale**.

Status 71 (extracomunitari) MAI TESSERATI ALL'ESTERO

- § La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 – Marghera - 30175 (entro il 31 Marzo 2011) se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (entro il 31 Maggio 2011) se l'atleta è minorenni
- § **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :

SE MAGGIORENNE:

- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30 aprile 2011)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche** della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
- § Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

SE MINORENNE:

- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30 aprile 2011)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche** della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
- § Permesso di soggiorno dei genitori
- § Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.
- § Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

Status 70 (Comunitari) MAI TESSERATI ALL'ESTERO

- § La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 – Marghera - 30175 (**entro il 31 Marzo 2011**) se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (**entro il 31 Maggio 2011**) se l'atleta è minorenni
- § **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :

SE MAGGIORENNE:

- § Certificato di residenza in corso di validità.

SE MINORENNE:

- § Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
- § Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto e avrà **validità unicamente annuale**.

Status 80 - Calciatori Stranieri con vincolo pluriennale

- § La richiesta di tesseramento, **deve essere spedita entro il 31 Marzo 2011** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 – 30175 Marghera/Ve.
- § **Il trasferimento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 110/A del 14 Maggio 2010**

*Si ritiene utile ricordare che gli atleti che hanno conseguito lo “**Status 80**” possono essere trasferiti ed anche svincolati.*

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” o di “trasferimento”:

Calciatori extracomunitari

- § Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 aprile 2011**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza, necessitiamo **anche** della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.

Calciatori comunitari

- § Certificato di residenza in corso di validità.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento o del trasferimento **NON DETERMINA** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto.

VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, da parte di calciatore straniero **minorenne** che ha già ottenuto - un primo tesseramento di Settore Giovanile Scolastico - nelle passate stagioni sportive, acquisendo lo "status 68" (straniero extracomunitario SGS) e "status 67" (straniero comunitario SGS) del

RINNOVO DEL TESSERAMENTO

in favore di Società affiliata alla L.N.D. , con la sottoscrizione di una "richiesta di aggiornamento" (modulo giallo)

Status 68 (Extracomunitari) Giocatori giovani mai tesserati all'estero.

- § La richiesta di tesseramento **deve essere spedita (entro il 31 Maggio 2011)** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 – Marghera - 30175
- § **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

Documenti da allegare alla "richiesta di aggiornamento" :

- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (**con scadenza almeno 30 aprile 2011**)- in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo **anche** della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.
- § Permesso di soggiorno dei genitori.
- § Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità.
- § Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.

Status 67 (Comunitari) Giocatori giovani mai tesserati all'estero.

- § La richiesta di tesseramento **deve essere spedita (entro il 31 Maggio 2011)** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 – Marghera - 30175
- § **I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.**

Documenti da allegare alla "richiesta di aggiornamento" :

- § Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità.
- § Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta.

Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo "status 71" mentre quello Comunitario acquisirà lo "status 70"

Calciatori Italiani e TESSERATI precedentemente per Federazione estera.

La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri,14 - Roma - 00198 (**entro il 31 Marzo 2011**) se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (**entro il 31 Maggio 2011**) se l'atleta è minorenne

Documenti da allegare alla "Richiesta di tesseramento" :

- § Modulo giallo "richiesta di tesseramento alla F.I.G.C."
- § Certificato di cittadinanza italiana e copia del passaporto autenticato in Comune.

- § Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
- § Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.
- § Dichiarazione del calciatore attestante l'eventuale convocazione in rappresentative nazionali estere.

Calciatori nati all'estero ed in possesso di cittadinanza Italiana e MAI TESSERATI per Federazione estera

La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 – Marghera - 30175 **(entro il 31 Marzo 2011)** se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; **(entro il 31 Maggio 2011)** se l'atleta è minorenne

Documenti da allegare alla "Richiesta di tesseramento" :

- § Modulo giallo "richiesta di tesseramento alla F.I.G.C."
- § Certificato di cittadinanza italiana e copia del passaporto autenticato in Comune.
- § Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.
- § Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni.

Variazione di "STATUS" per calciatori Extracomunitari e Comunitari TESSERATI ATTUALMENTE PER SOCIETÀ DELLA F.I.G.C. ed in possesso di cittadinanza Italiana acquisita a stagione sportiva in corso.

La variazione di tesseramento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 – Marghera - 30175

Documenti da allegare alla "Richiesta di tesseramento" :

- § Fotocopia di un documento identificativo del soggetto interessato.
- § Certificato di cittadinanza Italiana e di residenza.
- § Dichiarazione del calciatore attestante l'eventuale convocazione in rappresentative nazionali estere.

VADEMECUM PER IL PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI MINORI DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO "NUOVA NORMATIVA F.I.F.A."

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare la procedura che ogni Società dovrà seguire per effettuare il primo tesseramento in Italia secondo la nuova normativa FIFA.

La Società, all'atto del primo tesseramento di calciatori minori stranieri di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, dovrà depositare o inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla propria Delegazione Provinciale e/o distrettuale, i seguenti documenti:

Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali (cartellino colorato FIGC-SGS o "Richiesta di Tesseramento alla F.I.G.C." modulo giallo)
Dichiarazione del calciatore su eventuali precedenti tesseramenti all'estero	Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero e <u>firmato dal calciatore e dai genitori. Nel caso in cui fosse stato tesserato all'estero, la richiesta di tesseramento non potrà essere evasa dal Comitato, ma lo stesso dovrà essere inoltrata immediatamente all'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC.</u>
Iscrizione scolastica	Certificato di iscrizione scolastica in originale.
Cittadinanza del calciatore	Certificato di cittadinanza
Prova di nascita del calciatore	Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita.
Documento identificativo del calciatore	Fotocopia del passaporto del calciatore o documento equipollente.
Documento identificativo dei genitori	Fotocopia del passaporto o documento equipollente.

Residenza e stato di famiglia del calciatore	Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza in originale .
Prova di soggiorno in Italia del ragazzo e dei genitori	Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la copia della ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.

La Delegazione, dopo aver accertato tutta la completezza della pratica, provvederà a trattenere il "Tesseramento" in Sede e a trasmettere il resto dei documenti presso l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto.

Nel caso la pratica fosse incompleta, la stessa provvederà, contestualmente, a restituire tutta la documentazione alla Società per l'integrazione.

L'Ufficio Tesseramento del C.R.Veneto, ricevuta la pratica da parte della Delegazione, provvederà alla meccanizzazione del "Modulo di Tesseramento" e autorizzerà - mediante comunicazione scritta indirizzata alla Società ed alla competente Delegazione - l'impiego del calciatore, inoltrando il tutto contestualmente alla Commissione FIFA per la verifica di sua competenza e l'adozione, ove necessario, di ogni conseguente provvedimento, compreso anche quello di revoca del vincolo.

Infine, solo ad autorizzazione avvenuta - da parte dello scrivente Ufficio Tesseramento - la Delegazione provinciale potrà provvedere alla vidimazione del "tesseramento" e a restituirlo alla Società.

Le richieste di primo tesseramento di calciatori minori stranieri nella fascia di età compresa tra i 5 e i 7 anni (**piccoli amici**) verranno evase dalle Delegazioni provinciali/distrettuali con la medesima documentazione che veniva richiesta alle Società nella stagione sportiva precedente.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento.

3.2. Iscrizione ai Campionati - Stagione Sportiva 2010/2011

In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla L.N.D. con il proprio Com. Uff. n. 1, qui di seguito il C.R.V. comunica ufficialmente le date di scadenza e gli importi fissati per le iscrizioni ai Campionati della stagione sportiva 2010/2011.

Il Consiglio Federale, nella riunione dell'8 Giugno 2010, ha concesso parere di conformità in ordine alle modifiche dell'articolo 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che si allega al presente comunicato, di cui si riportano le linee guida per le iscrizioni delle società ai campionati di competenza della stagione sportiva 2010/2011.

3.3. Condizioni per l'iscrizione ai campionati.

Costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai campionati regionali e provinciali:

1. La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento LND;
2. L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
3. Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

CALCIO A 11 MASCHILE	Diritti iscrizione	Tassa associativa	Acconto spese assicurative	Acconto spese organizzative	TOTALE
Eccellenza	2.000,00	250,00	2.500,00	1.450,00	6.200,00
Promozione	1.400,00	250,00	2.200,00	1.350,00	5.200,00
1^ Categoria	1.000,00	250,00	1.900,00	1.050,00	4.200,00
2^ Categoria	700,00	250,00	1.700,00	1.050,00	3.700,00
3^ Categoria	520,00	250,00	1.200,00	730,00	2.700,00
3^ Categoria U/18-U/21	520,00	250,00	1.200,00	730,00	2.700,00
Juniors Elite	800,00	-	-	400,00	1.200,00
Juniors Regionale	700,00	-	-	300,00	1.000,00
Juniors Provinciale	520,00	-	-	280,00	800,00
Attività Amatori	350,00	-	-	650,00	1.000,00

CALCIO A 5	Diritti iscrizione	Tassa associativa	Acconto spese assicurative	Acconto spese organizzative	TOTALE
Serie C1	600,00	250,00	550,00	1.100,00	2.500,00
Serie C1 2^ squadra	600,00	-	400,00	500,00	1.500,00
Serie C2	450,00	250,00	550,00	1.050,00	2.300,00
Serie C2 2^ squadra	450,00	-	400,00	250,00	1.100,00
Serie D	350,00	250,00	500,00	900,00	2.000,00
Serie D 2^ squadra	350,00	-	200,00	250,00	800,00
Juniores pura (A-B)	250,00	250,00	350,00	450,00	1.300,00
Juniores 2^ squadra	250,00	-	-	150,00	400,00
Femminile	250,00	250,00	350,00	450,00	1.300,00
Femminile 2^ squadra	250,00	-	-	150,00	400,00
Femm. Juniores pura	250,00	250,00	350,00	450,00	1.300,00
Femm. Juniores 2^ sq.	250,00	-	-	150,00	400,00

CALCIO FEMMINILE	Diritti iscrizione	Tassa associativa	Acconto spese assicurative	Acconto spese organizzative	TOTALE
Serie C	600,00	250,00	800,00	650,00	2.300,00
Serie C 2^ squadra	600,00	-	450,00	250,00	1.300,00
Serie D	350,00	250,00	750,00	650,00	2.000,00
Serie D 2^ squadra	350,00	-	200,00	250,00	800,00
Primavera	350,00	-	-	-	350,00

3.4. Iscrizioni ai campionati giovanili regionali.

Si riportano qui di seguito gli importi relativi all'iscrizione ai campionati Regionali Allievi e Giovanissimi:

Allievi Regionali Calcio a 11:

- Società Professionista € 380.00
- Società Dilettanti € 310.00
- Società di Puro Settore € 260.00

Giovanissimi Regionali Calcio a 11:

- Società Professionista € 330.00
- Società Dilettanti € 260.00
- Società di Puro Settore € 210.00

3.5. Iscrizioni ai campionati giovanili provinciali.

Per quanto concerne l'iscrizione ai campionati/tornei Allievi Provinciali, Giovanissimi provinciali, Esordienti, Pulcini e Piccoli amici, l'iscrizione verrà gestita direttamente dalle Delegazioni provinciali e distrettuali con le consuete modalità cartacee. Le Società dovranno quindi fare riferimento ai Comunicati ufficiali delle rispettive Delegazioni, ove verranno pubblicate ulteriori precisazioni in merito.

Si invitano comunque le **Società di puro Settore Giovanile e Scolastico** ad effettuare l'inserimento dei dati societari e dell'organigramma online, collegandosi al sito internet www.iscrizioni.lnd.it e utilizzando le credenziali per l'accesso già in loro possesso.

3.6. Pagamenti.

A partire dal 1° Luglio 2010, le Società potranno effettuare i relativi pagamenti **esclusivamente a mezzo bonifico bancario** sulle seguenti coordinate:

c/c intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND
iban: IT 87 G 02008 02011 000008209932

avendo cura di indicare nella causale i seguenti dati:

1. **denominazione Società**
2. **matricola federale;**
3. **campionato/i per il/i quale/i si intende effettuare l'iscrizione.**

3.7. Procedura informatica

Come risulta dal prospetto, anche per la stagione sportiva 2010/2011 il Commissario straordinario del Comitato Regionale Veneto ha deciso di mantenere invariati i diritti di iscrizione, confermando gli importi applicati nelle ultime sette stagioni sportive.

La tassa associativa dovuta alla LND passa invece da Euro 200 a Euro 250.

A partire dalla stagione sportiva 2010/2011, l'iscrizione ai campionati di cui ai punti 1.2 e 1.3 dovrà essere effettuata in modalità telematica, così come indicato dalla Lega Nazionale Dilettanti.

La procedura, in analogia con quanto fatto in occasione delle liste di svincolo del tesseramento, prevede il collegamento al sito www.iscrizioni.lnd.it e l'autenticazione tramite l'ID e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna Società. A questo proposito, si ricorda che, in caso di smarrimento delle credenziali, le stesse possono essere richieste via fax (041/25.24.154) o via e-mail (vecalcio.tesserati@figc.it).

Una volta effettuato l'accesso nella propria area riservata ed entrati nell'*Area agonistica*, si consiglia di scaricare la guida reperibile alla voce *Aiuto in linea* del Menù principale.

Alla fine della procedura guidata, ciascuna Società stamperà un riepilogo delle iscrizioni effettuate, con evidenziato il totale che dovrà corrispondere al bonifico.

3.8. Documentazione da far pervenire al CR Veneto

La documentazione da **far pervenire obbligatoriamente al Comitato Regionale Veneto entro la data di scadenza** è la seguente:

1. **Riepilogo iscrizioni ai campionati**, ovvero il fascicolo che ciascuna Società stamperà alla fine della procedura online. Si precisa che lo stesso dovrà essere **obbligatoriamente** firmato e timbrato in ciascun foglio dal legale rappresentante.
Per i fogli contenenti l'Organigramma e i Delegati alla firma, oltre alla firma del legale rappresentante, dovranno essere apposte tutte le firme di ciascun nominativo elencato.
2. **Copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato.**

3.9. Scadenze

Ai fini delle iscrizioni viene individuato un primo termine **di carattere ordinatorio** per la presentazione della documentazione, tenendo presente che dovrà essere necessariamente inclusa, **a pena di decadenza**, la domanda di iscrizione.

Alla data di scadenza del **termine ordinatorio**, il Comitato Regionale procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni **entro il termine perentorio** fissato dal Comitato.

Si fa presente che l'inosservanza del **termine ordinatorio** anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai campionati di cui al punto 1.2 **va considerato illecito disciplinare**, sanzionato, su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva competenti, con una ammenda pari al 10% dell'importo totale del campionato a cui la società effettua l'iscrizione.

Si fa presente altresì che l'inosservanza del **termine perentorio**, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai campionati, **va considerato motivo di non ammissione della società al campionato di competenza**, con tutte le conseguenze del caso riferite alla vigente normativa federale.

La procedura sopra indicata viene attuata per i campionati di **Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria**, le cui scadenze vengono così fissate:

- Termine ordinatorio 19 luglio 2010
- Termine perentorio 26 luglio 2010

Per tutti gli altri campionati, fermo restando il rispetto delle condizioni inderogabili sopra richiamate, il termine ultimo ha unicamente **carattere perentorio** e viene fissato alla data del **26 luglio 2010**.

Si precisa che la documentazione dovrà essere **fatta pervenire** al Comitato Regionale entro il termine ultimo di scadenza e non spedita entro tale termine; **non farà pertanto fede il timbro postale**.

3.10. Prospetto riepilogativo delle scadenze

ECCELLENZA, PROMOZIONE, 1^ CATEGORIA:

termine ordinatorio: 19 luglio 2010
 termine perentorio: 26 luglio 2010

2^ CATEGORIA, 3^ CATEGORIA, AMATORI, JUNIORES (Elite, Regionale, Provinciale), CAMPIONATI DI CALCIO A 5, CAMPIONATI DI CALCIO FEMMINILE, ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI

termine perentorio: 26 luglio 2010

3.11. Società di nuova affiliazione.

Le Società che intendono affiliarsi alla **LND** per la stagione sportiva 2010/2011 sono invitate a rivedere quanto già pubblicato sul C.U. n. 4 del 7.5.10.

Inoltre, in conseguenza delle scadenze sopra riportate, si informa che le domande di affiliazione riguardante la partecipazione ai campionati di 3^ Categoria, Calcio a 5 serie D e Calcio Femminile serie D **dovranno necessariamente pervenire entro e non oltre il 19 luglio 2010**.

Per quanto riguarda invece l'attività di **Puro SGS** svolta a livello provinciale, il termine ultimo per la presentazione delle domande di affiliazione è il **23 agosto 2010**.

3.12. Modifiche all'Art. 24 – Regolamento L.N.D.

Testo attuale	Nuovo testo proposto
<p style="text-align: center;">Art. 24 L'iscrizione ai Campionati</p> <p>Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dai Comitati e dalle Divisioni.</p> <p>Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:</p> <p>a) la disponibilità di un campo di giuoco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del presente Regolamento;</p> <p>b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 L'iscrizione ai Campionati</p> <p>1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati e le Divisioni.</p> <p>2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:</p> <p>a) la disponibilità di un campo impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere la attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle NOIF.</p> <p>b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;</p>

<p>c) il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari.</p>	<p>c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tassa associativa alla LND; 2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza; 3. Assicurazione tesserati 4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione <p>I Comitati e le Divisioni hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati e Divisioni, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.</p> <p>d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Comitato Interregionale o dalla Divisione competente.</p>
---	--

3.13. Attività Ufficiale Della Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2009/2010, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come segue :

CAMPIONATO DI 3^A CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 3^a Categoria è organizzato dal C.R. Veneto tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale Veneto.

Il C.R.V. stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria, nonché la data di inizio del Campionato.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3^a Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2009/2010;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3^a Categoria della passata stagione sportiva 2009/2010;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 9, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3^a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2010/2011, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di quattro calciatori.

Il Comitato Regionale Veneto ha tuttavia deliberato di non dover usufruire di tale facoltà, anche per la stagione 2010/2011, lasciando le società libere di scegliere gli atleti da impiegare, sollecitando però un attento e costante inserimento di giovani calciatori in prima squadra.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di 3^a Categoria entro i termini e con le modalità annualmente fissati dal Comitato Regionale Veneto, con apposito comunicato ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato di 3^a Categoria della stagione sportiva 2010/2011 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un **impianto** di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (**cf. Circolare n. 60 della L.N.D. del 28 Aprile 2010**).
- **non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposti comunicato ufficiale.**

d) Ammissione al Campionato di 2^a Categoria

Le Società che al termine della stagione sportiva 2010/2011 si classificano al **primo posto** nei rispettivi gironi del Campionato di 3^a Categoria, **acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di 2^a Categoria della stagione sportiva 2011/2012.**

Il C.R.Veneto, comunque, prima dell'inizio dell'attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessione dei Campionati 2010/2011.

e) Attività Giovanile

Le Società di 3^a Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores Elite, o Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti A/8, A/9 e A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

CAMPIONATO DI "3^a CATEGORIA - UNDER 21"

a) Articolazione

Il Campionato di "3^a Categoria - Under 21" è organizzato dal C.R.V., tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale Veneto.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3^a Categoria - Under 21" :

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2009/2010;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 9, delle N.O.I.F.

Il C.R.V. stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria, nonché le date di inizio del Campionato.

Alle Società vincenti il Campionato di "3^a Categoria - Under 21" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di 3^a Categoria o a Campionati di categoria superiore.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3^a Categoria - Under 21" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il 21° anno di età (nati dal 1° gennaio 1989 in poi)** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' esclusa la partecipazione di calciatori "fuori quota" al Campionato di "3^a Categoria - Under 21" per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria.

Nelle gare di Campionato di "3^a Categoria - Under 21"/squadre Riserve, senza diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria, è consentito l'impiego di cinque calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 1987 in poi.

Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di "3^a Categoria - Under 21" non prenda parte al Campionato di competenza (2^a Categoria) nella stagione sportiva 2011/2012, i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati di autorità, ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21" entro i termini e con le modalità annualmente fissati dal Comitato Regionale Veneto, con apposito comunicato ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21" della stagione sportiva 2010/2011 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un **impianto** di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (**cf. Circolare n. 60 della L.N.D. del 28 Aprile 2010**).
- **non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.**

e) Attività Giovanile

Le Società di 3ª Categoria – Under 21 possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores Elite, o Juniores Regionale o Juniores Provinciale (v. punti A/8, A/9 e A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Si precisa che nel caso non fosse possibile la formazione di gironi del Campionato di 3ª Categoria-Under 21 per carenza di numero di adesioni, le società iscritte a tale Campionato saranno automaticamente inserite nel Campionato di 3ª Categoria 2010/2011 (vedi punto A/5 del presente comunicato).

CAMPIONATO DI "3ª CATEGORIA - UNDER 18"**a) Articolazione**

Il Campionato di "3ª Categoria - Under 18" è organizzato dal CRV, tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Comitato Regionale Veneto.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 18" :

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2009/2010;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 9, delle N.O.I.F.

Il CRV stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3ª Categoria - Under 18" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria purchè le stesse non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3ª Categoria - Under 18" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18° anno di età (nati dal 1° gennaio 1992 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 18" entro i termini e con le modalità annualmente fissati dal Comitato Regionale Veneto, con apposito comunicato ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato di "3ª Categoria - Under 18" della stagione sportiva 2010/2011 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un **impianto** di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (**cf. Circolare n. 60 della L.N.D. del 28 Aprile 2010**).
- **non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.**

e) Attività Giovanile

Le Società di "3^a Categoria - Under 18" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Si precisa che nel caso non fosse possibile la formazione di gironi del Campionato di 3^a Categoria-Under 18 per carenza di numero di adesioni, le società iscritte a tale Campionato saranno automaticamente inserite nel Campionato Juniores Provinciale 2010/2011 (vedi punto A/10 del presente comunicato).

CAMPIONATO "JUNIORES" PROVINCIALE E DISTRETTUALE

Il Campionato Provinciale Juniores, o Distrettuale, è organizzato dal Comitato Regionale Veneto tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali sulla base di uno o più gironi, stabiliti dal Comitato Regionale Veneto.

Le gare del Campionato Provinciale Juniores si disputeranno - di norma - nella giornata di SABATO.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale "Juniores" partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Juniores Elite o Juniores Regionale, nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, "3^a Categoria - Under 21" e "3^a Categoria - Under 18".

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Provinciale "Juniores" possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 1992 in poi**, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito utilizzare sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di **QUATTRO calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1990**, in base alle disposizioni emanate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società di "3^a Categoria - Under 18" partecipanti al Campionato Provinciale "Juniores", non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

E' fatto divieto alle società Juniores "Pure" Provinciali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori quota".

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

ATTIVITA' GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati Regionali e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico".

Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

ATTIVITA' AMATORI

L'Attività Amatori è organizzata dal Comitato Regionale Veneto sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal CRV mediante apposita regolamentazione.

L'organizzazione è demandata alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali.

Possono partecipare all'Attività Amatori i calciatori che **alla data del 1° ottobre 2010 abbiano già compiuto anagraficamente il 25° anno di età.**

L'inosservanza di detta norma comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

Le Società sono pertanto tenute ad indicare, nella "distinta di gara" che consegneranno all'arbitro, la data di nascita dei singoli calciatori partecipanti.

Lo svolgimento dell'Attività Amatori sarà disciplinato da specifiche norme contenute in apposito Regolamento di successiva pubblicazione.

Le spese arbitrali sostenute per la direzione delle gare saranno addebitate - pro quota - alle squadre partecipanti.

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione all'Attività Amatori entro i termini e con le modalità annualmente fissati dal Comitato Regionale Veneto con apposito comunicato ufficiale.

Ai fini della partecipazione all'Attività Amatori della stagione sportiva 2010/2011 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un **impianto** di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- **non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.**

4. NORME IN MATERIA DI ONORABILITÀ

Si fa rinvio alle norme di cui all'art. 22/bis delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto del sotto riportato punto 6) del medesimo:

"All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37 delle NOIF) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. I soggetti suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui alla prima parte del precedente comma grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori".

5. DISPOSIZIONI GENERALI

5.1. Diritti di iscrizione ed oneri

Si specificano gli importi relativi ai diritti di iscrizione, ai diritti di associazione alla L.N.D. e ai diritti di affiliazione alla F.I.G.C., che le Società debbono versare per l'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2010/2011 :

a) Diritti di iscrizione

- Campionato di Eccellenza	€.	2.000,00
- Campionato di Promozione	€	1.400,00
- Campionato di 1 ^a Categoria	€.	1.000,00
- Campionato di 2 ^a Categoria	€	700,00
- Campionato di 3 ^a Categoria	€	520,00
- Campionato di "3 ^a Categoria-Under 21"	€	520,00
- Campionato di "3 ^a Categoria-Under 18"	€	520,00
- Campionato Elite "Juniores"	€	800,00
- Campionato Regionale "Juniores"	€	700,00
- Campionato Provinciale "Juniores"	€	520,00
- Attività Amatori	€	350,00
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C"	€	600,00
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D"	€	350,00
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C1"	€	600,00

- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2"	€	450,00
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D"	€	350,00
- Campionato Calcio a Cinque Juniores	€	250,00
- Campionato Calcio a Cinque Femminile	€	250,00

b) Diritti di associazione alla L.N.D. € 250,00

c) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate) € 55,00

d) Acconto spese assicurative ed organizzative

Il C.R.V. ha determinato l'importo di acconto spese assicurative ed organizzative, per la stagione 2010/2011 come segue:

- Campionato di Eccellenza	€	3.950,00
- Campionato di Promozione	€	3.550,00
- Campionato di 1^ Categoria	€	2.950,00
- Campionato di 2^ Categoria	€	2.750,00
- Campionato di 3^ Categoria	€	1.930,00
- Campionato di 3^ Categoria – Under 21 e 18	€	1.930,00
1. Campionato Juniores Elite	€	400,00
- Campionato Juniores Regionale	€	300,00
- Campionato Juniores Provinciale	€	280,00
- Attività Amatori (Assicurazione compresa nel costo del cartellino di tesseramento)	€	650,00
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C" Seconde Squadre C/F	€	1.450,00 € 700,00
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D" Seconde Squadre C/F	€	1.400,00 € 450,00
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C1" Seconde Squadre C/5	€	1.650,00 € 900,00
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2" Seconde Squadre C/5	€	1.600,00 € 650,00
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D" Seconde Squadre C/5	€	1.400,00 € 450,00
- Campionato Calcio a Cinque Juniores "Pure"	€	800,00
- Seconde Squadre Calcio a Cinque Juniores	€	150,00
- Campionato Calcio a Cinque Femminile Seconde squadre	€	800,00 € 150,00
- Campionato Calcio a Cinque Femminile Juniores "Pure"	€	800,00
- Campionato Calcio a Cinque Femminile Juniores Seconda Squadra	€	150,00

5.2. Ammende

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

5.3. Ammende per Rinuncia

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue :

• Campionato di Eccellenza	
• Campionato di Promozione	
1 ^a rinuncia	€ 500,00
2 ^a rinuncia	€ 1.000,00
3 ^a rinuncia	€ 2.000,00
• Campionato di 1^a Categoria	
1 ^a rinuncia	€ 250,00
2 ^a rinuncia	€ 500,00
3 ^a rinuncia	€ 1.000,00
• Campionato di 2^a Categoria	
• Campionato di 3^a Categoria	
• Campionato di 3^a Categoria - Under 21	
• Campionato di 3^a Categoria - Under 18	
• Campionato Juniores Elite, Regionale e Provinciale	
• Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile	
• Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque	
• Campionato di Calcio a Cinque Femminile	
• Campionato di Calcio a Cinque Juniores	
1 ^a rinuncia	€ 150,00
2 ^a rinuncia	€ 250,00
3 ^a rinuncia	€ 500,00
• Attività Amatori	
1 ^a rinuncia	€ 50,00
2 ^a rinuncia	€ 100,00
3 ^a rinuncia	€ 150,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati.

5.4. Tasse per Ricorsi, Tasse di Tesseramento, Stampati Federali

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della competente Federazione Italiana Giuoco Calcio.

5.5. Tabella Valutativa

Si riporta di seguito la tabella valutativa contenente i criteri orientativi e facoltativi, individuati dalla L.N.D., da considerare in caso di eventuale completamento degli Organici dei Campionati organizzati sia in ambito nazionale che regionale:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia e in Comuni di notevole densità demografica);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4), lett. I), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi"), proposti dai Comitati e dalle Divisioni della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazioni e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 9, delle N.O.I.F.

5.6. Concomitanze di gare sullo stesso campo

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse :

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B";
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1^a Categoria;
- Campionato di 2^a Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores";
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Juniores Elite
- Campionato Regionale "Juniores";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Torneo Primavera Femminile;
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3^a Categoria;
- Campionato di "3^a Categoria - Under 21";
- Campionato di "3^a Categoria - Under 18";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppa Regionale Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppa Provinciale o Locale Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

5.7. Indennizzi

a) Indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia

Il C.R.V. ha stabilito che per i casi di rinuncia alla disputa di gare ufficiali – in campo esterno -, dichiarate dopo il **mercoledì antecedente la data fissata per la gara**, la Società rinunciataria dovrà versare alla consorella, quale mancato incasso, la somma forfettaria qui di seguito stabilita :

• Campionato Eccellenza	€	500,00
• Campionato di Promozione	€	400,00
• Campionato 1 ^a Categoria	€	200,00
• Campionato 2 ^a Categoria	€	150,00
• Campionati Regionali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile	€	100,00

Il C.R.V. si riserva la possibilità di fissare, in casi particolari, un indennizzo superiore a quelli indicati; ciò in relazione all'importanza dell'incontro ed al presumibile incasso che si sarebbe potuto realizzare.

b) Indennizzi di gare

Il C.R.V. ha confermato – anche per la corrente stagione 2010/2011 - di non doversi prevedere "l'indennizzo di gara" che veniva una volta versato dalle Società ospitanti a favore delle squadre ospitate.

Tale disposizione è valida per tutti i Campionati organizzati direttamente od indirettamente dal C.R.Veneto.

Anche nel caso di recupero di una gara non iniziata o sospesa prima dell'inizio del 2° tempo, alla Società ospitata non spetterà nessun indennizzo, ritenendo che la Società organizzatrice terrà a suo carico le spese di organizzazione appunto, mentre la Società ospitata si farà carico delle spese di trasferta.

c) **Indennizzi di gare su campi requisiti e gare a cura C.R.V.**

In occasione delle gare disposte dal C.R.V. su campi neutri per incontri di qualificazione e di spareggio, per squalifica del campo di una Società o che, per qualsiasi altra causa, non possono essere disputate sui campi designati, la Società ospitata dovrà versare alla consorella servente l'indennizzo del 10% sull'incasso depurato dei soli oneri fiscali.

La squadra ospitata dovrà inoltre riconoscere le spese di approntamento campo (taglio erba e segnatura, riscaldamento locali ed acqua calda, palloni, pulizia, servizio biglietteria e porte, tè a calciatori ed arbitri, ecc.) che vengono qui di seguito forfetariamente fissate, salvo accordi diversi tra le Società interessate :

• Campionato Eccellenza e Promozione	€	200,00
• Campionato 1 ^a e 2 ^a Categoria	€	150,00
• Campionato 3 ^a Categoria, Campionato Juniores	€	100,00

Per le gare effettuate "a cura del Comitato", sarà lo stesso C.R. Veneto a comunicare, alle Società interessate con tempestività, le necessarie disposizioni di natura organizzativa ed economica, in conformità a quanto previsto dall'art.57 delle NOIF.

5.8. Tasse gare amichevoli

Per la disputa di gare amichevoli di qualsiasi categoria, le Società organizzatrici dovranno richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Veneto, con **almeno 7 giorni di anticipo** sulla data di svolgimento.

All'atto della richiesta, la Società organizzatrice dovrà provvedere all'anticipato versamento delle seguenti tasse :

per gare in cui siano impegnate:

• Società di Serie A e B	€	200,00
• Squadre riserve o giovanili di Serie A e B	€	100,00
• Società di Serie C1 e C2	€	100,00
• Squadre riserve o giovanili di Serie C1 e C2	€	50,00
• Società del Campionato Nazionale Dilettanti	€	80,00
• Squadre riserve o giovanili del Campionato Nazionale Dilettanti	€	50,00
• Società del Campionato di Eccellenza	€	50,00
• Società del Campionato di Promozione	€	40,00
• Società del Campionato di 1 ^a Categoria	€	30,00
• Società del Campionato di 2 ^a Categoria	€	25,00
• Società dei Campionati di 3 ^a Categoria, 3 ^a Categ./U21, 3 ^a Categ./U18, Juniores	€	20,00
• Società di Calcio a Cinque e Femminile – Attività Regionale	€	30,00
• Società di Calcio a Cinque e Femminile – Attività Provinciale	€	20,00

L'importo della tassa da versare è quello indicato per la Società di Categoria o di Serie maggiore tra le due formazioni in gara.

Per gli incontri con squadre estere, alla Società organizzatrice sarà chiesta una tassa in misura doppia di quella stabilita per la propria categoria.

In ottemperanza alle nuove disposizioni federali, anche per gli indennizzi arbitrari sarà necessario provvedere all'anticipata costituzione di un deposito cauzionale.

5.9. Sgombero della neve

Le Società della L.N.D. non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, **la Lega**, i Comitati e le Divisioni possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che **lo sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara.**

5.10. Assistenza Medica

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile, è fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

5.11. Persone ammesse nel recinto di gioco

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell'attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di 3^a Categoria, Juniores, Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (FACOLTATIVO).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni :

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es. : Campionato di 3^a Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es.: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

5.12. Elenco Giocatori da Presentare all'Arbitro

Si ricorda alle società, che nell' elenco dei giocatori da presentare all' arbitro, dovranno riportare **giorno, mese ed anno di nascita dei giocatori stessi**.

Si rammenta inoltre la norma riguardante l'obbligatorietà dell'indicazione in distinta della **qualifica dell'assistente all'arbitro (guardalinee)**, cioè **se dirigente o giocatore**:

- nel caso sia dirigente sarà sufficiente indicare il numero di un documento d'identità; inoltre la Società dovrà produrre la tessera impersonale vidimata dal C.R.Veneto o dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuali competenti, documento questo attestante il titolo a partecipare alla gara.
- nel caso sia un giocatore si dovranno riportare tutti i dati anagrafici.

5.13. Sostituzione delle società rinunciatarie e non ammesse al Campionato di competenza

In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione competenti, con la preclusione di “ripescaggi” che consentano ad una Società il doppio salto di Categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l’inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere “ripescata” – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2010/2011 si terrà conto della graduatoria appositamente stilata dal Comitato Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di Play-Out e della graduatoria stilata dalla L.N.D. tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2009/2010. La vacanza nell’organico del campionato di Serie D della stagione sportiva 2010/2011 verrà completata secondo l’alternanza che prevede, nell’ordine, il ripescaggio dalla graduatoria delle perdenti le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate di Eccellenza 2009/2010 e la graduatoria appositamente stilata dal Comitato Interregionale, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le Società di Eccellenza che richiedono l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2010/2011 devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente, attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato di Eccellenza 2010/2011.

5.14. Giurisdizione territoriale dei Comitati

Le Società partecipanti ai Campionati di 2^a Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3^a Categoria, di “3^a Categoria - Under 21” e di “3^a Categoria - Under 18” e Attività Amatori sono assegnate dal Comitato Regionale alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti.

L’assegnazione di Società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei due Comitati Regionali interessati.

5.15. Adempimenti tecnico - organizzativi obbligatori

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l’allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti “assistenti ufficiali” dell’arbitro, gli “assistenti di parte” svolgono le loro funzioni rivestiti della tuta ginnico/sportiva della Società di appartenenza.

5.16. Allenatori

E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, di 1^a e di 2^a Categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l’abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello.

Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse in 2^a Categoria o al Campionato di Serie “B” di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell’allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E’ fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale, Elite o Regionale, di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E’ fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque di affidare la conduzione della squadra a un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo per le Società che partecipano alle attività giovanili, a tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2010/2011 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	€ 14.000,00
- Campionato di Eccellenza	€ 11.500,00
- Campionato di Promozione	€ 9.500,00
- Campionato di 1 ^a Categoria	€ 7.500,00
- Campionato di 2 ^a Categoria	€ 3.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"	€ 12.500,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2"	€ 9.500,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"	€ 7.800,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"	€ 14.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2"	€ 10.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"	€ 7.800,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	€ 3.000,00
- Campionato Juniores Nazionale, Elite o Regionale	€ 3.000,00
- Allenatore "squadre minori"	€ 3.000,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. **Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società.**

Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione.

Per le Società partecipanti al Campionato di 2^a categoria e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i 20 giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati o Divisioni, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

5.17. Recuperi Gare

I Comitati e le Divisioni possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo.

5.18. Orario di Gare

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.

Tuttavia, il C.R. Veneto potrà disporre orari diversi in base alle esigenze locali, previa notizia sul Comunicato Ufficiale.

5.19. Obbligo della contemporaneità

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime DUE giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play/off e play/out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati e le Divisioni potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

5.20. Ordine Pubblico

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare :

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio/promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata - il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

5.21. Cambio delle maglie

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, **spetta alla squadra ospitante** cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

5.22. Migliore formazione

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

5.23. Formazione delle classifiche

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

5.24. Classifiche, Spareggi per le promozioni o le retrocessioni, Play/Off e Play/Out

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica, è necessario applicare le disposizioni di cui all'art. 51 delle N.O.I.F.

Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell'art. 49, delle N.O.I.F.

5.25. Sostituzione dei calciatori

Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dal Comitato Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile in ambito nazionale e dai Comitati Regionali in ambito regionale, nonché in tutte le altre gare della rispettiva attività ufficiale, è consentita in ciascuna squadra la **sostituzione di TRE calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare dei **Campionati Juniores Elite e Juniores Regionale** organizzati dal C.R. Veneto, possono essere effettuate **CINQUE sostituzioni** per squadra, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra possono essere **sostituiti CINQUE calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare del Campionato di 2a Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali possono essere **sostituiti soltanto TRE calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale.

In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Serie D, Campionati di Serie "A", "A/2" e "B" di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^a Categoria, 2^a Categoria, 3^a Categoria, 3^a Cat./U21, 3^a Cat./U18, Juniores e Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro **fino a SETTE calciatori di riserva** tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

5.26. Identificazione dei calciatori

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti.
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

5.27. Trasferimento dei calciatori

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e Trofeo Regione Veneto possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

5.28. Disposizioni generali sul tesseramento

a) Art. 316 del Codice Civile "Patria Potestà"

si riporta il testo dell'art. 316 del Codice Civile, così come modificato con il c.d. Nuovo Diritto di Famiglia, attualmente vigente:

"Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore od all'emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori..."

Poiché il consenso circa la scelta dell'ambiente e della Società presso la quale praticare l'attività sportiva ed utilizzare il tempo libero deve essere espresso, come prescrive la norma, da entrambi i genitori di comune accordo, è necessario, ai fini del doveroso rispetto della disposizione di Legge e per evitare l'insorgenza di situazioni contenziose (purtroppo già emerse in qualche Regione) che la richiesta di tesseramento dei calciatori "Giovani" venga sottoscritta, appunto, da entrambi i genitori.

Ovviamente, i Comitati accetteranno le richieste di tesseramento sottoscritte da uno solo dei genitori laddove venga allegata una dichiarazione dalla quale risulti che l'altro genitore è emigrato, oppure che v'è regime di separazione dei coniugi ed il genitore con il quale il giovane calciatore non convive risiede in altra località.

b) Numero di matricola delle Società

Per facilitare agli adempimenti burocratici relativi al tesseramento dei giocatori e dei rapporti amministrativi col Comitato, tutte le Società sono pregate di voler indicare nella loro carta intestata e nel timbro sociale, il numero di matricola che le individua meccanicamente su scala nazionale.

c) Modulo per emissione tessera plastificata di riconoscimento giocatore

Ogni richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. (modulo giallo), dovrà essere sempre accompagnata dallo stampato per il rilascio della tessera plastificata di riconoscimento giocatore.

d) Inoltro richieste di “tesseramento” e “trasferimento”

In osservanza a quanto previsto dall'art. 39 delle NOIF, si ricorda che le “richieste di tesseramento” dei calciatori (modulo giallo) e “richieste di trasferimento” (modulo verde) devono essere corredate dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti o trasferimenti richiesti; il tutto può essere inoltrato al C.R. Veneto **a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento** o depositato presso la Segreteria Regionale.

5.29. Pubblicazione delle decisioni

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. **I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.** I Comitati e le Divisioni dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 Giugno, i Comitati e le Divisioni dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali i Comitati e le Divisioni dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare;
- i provvedimenti disciplinari assunti dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.

Le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati Regionali, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

5.30. Fusioni Di Società, Scissioni, Cambio Di Denominazione E Di Sede Sociale

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18 e 20, delle N.O.I.F.

5.31. Tenuta di gioco dei calciatori e sponsorizzazione/commercializzazione dei marchi

Le società partecipanti all'attività di Settore Giovanile, come per quella della L.N.D., potranno apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell' art. 72 delle NOIF , che così cita:

TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI

1. I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva : n. 1 portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.
2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.
3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.
4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre sugli stessi non più di **TRE** marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Limitatamente alle gare organizzate dalla L.N.D. e dal S.G.S., è consentito apporre sugli indumenti di gioco non più di QUATTRO marchi pubblicitari di dimensioni complessive fissate dallo stesso C.F.

E' altresì consentito, in aggiunta, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata dai singoli calciatori.

I proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico-amatoriale svolta in ambito territoriale.

4 bis L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.

La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

5. OMISSIS...

Si precisa che il Consiglio Federale con C.U. n° 17/A del 27/7/2004 ha deliberato di :

- a) estendere lo **spazio** a disposizione dello sponsor sulle maglie da giuoco **fino a 250 cm²** per le competizioni organizzate dalle Leghe e dal S.G.S.;
- b) oppure consentire di apporre un marchio pubblicitario **sui pantaloncini, delle dimensioni massime di cm² 75** ; in tal caso, l'estensione massima dello spazio per lo sponsor sulle maglie da giuoco sarà di **cm² 200**.
- c) la possibilità di optare per la soluzione sub a) o sub b) deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

5.32. Diritti di diffusione radio televisiva

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva. Le disposizioni in materia saranno rese note con un prossimo comunicato.

5.33. Uso campi in erba artificiale

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale **regolarmente omologati**.

Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2010/2011, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al rinnovo, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

5.34. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative - Gestionali

Al termine della Stagione Sportiva 2010/2011, La Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di € 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali.

5.35. Beach Soccer (calcio in spiaggia)

La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi dell'art. 33 bis, del Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l'attività riferita all'anno solare 2011, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico. La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, partecipa all'attività internazionale riferita a tale disciplina sportiva, attraverso l'allestimento di una Rappresentativa Nazionale.

5.36. Inizio Attività Organizzata dal C.R.Veneto – Stagione 2010/2011

Il C.R.V. ha stabilito le date d'inizio dell'Attività Regionale 2008/2009 :

- Domenica	5 Settembre 2010	Coppa Italia Dilettanti
		Trofeo Regione Veneto
- Sabato	18 Settembre 2010	Campionato Juniores Elite
		Campionato Juniores Regionale
- Domenica	19 Settembre 2010	Campionato di Eccellenza
		Campionato di Promozione
		Campionato di 1^ Categoria
		Campionato di 2^ Categoria

6. SEGRETERIA

6.1. Liste di svincolo calciatori e calciatrici dilettanti per “inattività sportiva” ex Art. 109 delle N.O.I.F.

Si comunica che il Comitato regionale Veneto ha accolto le domande di inclusione nelle “Lista di svincolo d’autorità per inattività” presentate dai calciatori e calciatrici – pubblicati nel C.U. nr. 3/CS del 5 luglio 2010 del C.R.V. – che hanno inteso ottenere la libertà sportiva dalla propria Società di appartenenza avvalendosi di quanto previsto dall’Art. 109 delle NOIF.

Gli atleti svincolati in base al sopra-citato Art.109 delle NOIF potranno nuovamente vincolarsi – per la stagione sportiva in corso – in favore di qualsiasi Società nel periodo dal **1° luglio 2010 al 31 Marzo 2011**, sottoscrivendo l’apposito stampato di colore giallo denominato “**Aggiornamento di Tesseramento**”:

6.2. Liste di svincolo calciatori e calciatrici dilettanti per “Accordo” ex Art. 108 delle N.O.I.F.

Si comunica che il Comitato regionale Veneto ha ratificato le domande di inclusione nelle “Lista di svincolo d’autorità per accordo” presentate dai calciatori e calciatrici – pubblicati nel C.U. nr. 3/CS del 5 luglio 2010 del C.R.V. – che hanno inteso ottenere la libertà sportiva dalla propria Società di appartenenza avvalendosi di quanto previsto dall’Art. 108 delle NOIF.

Gli atleti svincolati in base al sopra-citato Art.108 delle NOIF potranno nuovamente vincolarsi – per la stagione sportiva in corso – in favore di qualsiasi Società nel periodo dal **1° luglio 2010 al 31 Marzo 2011**, sottoscrivendo l’apposito stampato di colore giallo denominato “**Aggiornamento di Tesseramento**”:

7. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

7.1. Questionario Aggiornamento dati Società di Puro Settore Giovanile 2010/2011

Contrariamente agli anni precedenti, dalla corrente stagione 2010/11 non verrà più inviato in forma cartacea il modulo “questionario aggiornamento dati” alle società di Puro Settore Giovanile.

Anche quest’ultime, quindi, dovranno adeguarsi alle recenti disposizioni emanate dalla L.N.D. e pubblicate al punto 1.7 del C.U. N° 19/CS del 25/6/10; dovranno cioè collegarsi in via telematica al sito www.iscrizioni.lnd.it e tramite all’ ID e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna società entrare nell’area a loro riservata. Si posizioneranno nelle pagine DATI ANAGRAFICI - ORGANIGRAMMA e compileranno con la massima precisione i vari spazi previsti.

Si precisa che nell’organigramma dovranno essere inseriti TUTTI i nominativi dal Presidente, ai componenti - collaboratori – accompagnatori della società.

Si rammenta che i dati inseriti andranno a modificare quelli presenti presso l’ archivio della F.I.G.C.. Inoltre i dati richiesti sono indispensabili anche per l’iscrizione al Registro delle Società Sportive istituito presso il CONI competente per territorialità (con l’occasione si ricorda che l’iscrizione al Registro delle Società Sportive istituito presso il C.O.N.I. é elemento indispensabile per poter fruire del regime fiscale agevolato riservato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.)

Terminata la compilazione la società provvederà a stampare i fogli che dovranno essere firmati in calce da ciascun nominativo e tutto il fascicolo dovrà essere obbligatoriamente firmato e timbrato su ciascun foglio dal Legale Rappresentante e spedito **IN ORIGINALE** al

C.R.V. – L.N.D.
VIA DELLA PILA 1
30175 MARGHERA VE

Nuovi nominativi potranno eventualmente essere inseriti durante tutto l’anno. Per ogni aggiunta o variazione dovrà essere sempre stampata la pagina modificata e spedita copia (con le firme come sopra descritto) al C.R.Veneto – L.N.D.

Una **COPIA di tutto quanto viene spedito al CRV – LND dovrà essere inoltrato CONTESTUALMENTE anche alla Delegazione periferica di pertinenza.**

7.2. Documentazione da far pervenire al CR Veneto

La documentazione da **far pervenire obbligatoriamente al Comitato Regionale Veneto entro la data di scadenza** è la seguente:

1. **Riepilogo iscrizioni ai campionati**, ovvero il fascicolo che ciascuna Società stamperà alla fine della procedura online. Si precisa che lo stesso dovrà essere **obbligatoriamente** firmato e timbrato in ciascun foglio dal legale rappresentante.
Per i fogli contenenti l'Organigramma e i Delegati alla firma, oltre alla firma del legale rappresentante, dovranno essere apposte tutte le firme di ciascun nominativo elencato.
2. **Copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato.**

7.3. Scadenze

Come già pubblicato sul C.U. N° 19/CS del 25/6/2010, in base all'art. 24 del Regolamento della L.N.D, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai campionati regionali e provinciali:

4. La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento LND;
5. L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
6. Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

Per i campionati Allievi e Giovanissimi Regionali, fermo restando il rispetto delle condizioni inderogabili sopra richiamate, il termine ultimo per l'iscrizione ha unicamente **carattere perentorio** e viene fissato alla data del **26 luglio 2010.**

Si precisa che la documentazione dovrà essere **fatta pervenire** al Comitato Regionale entro il termine ultimo di scadenza e non spedita entro tale termine; **non farà pertanto fede il timbro postale.**

Il Segretario
(Lorenzo Campiglio)

Il Delegato
(Ennio Filippetto)

**Pubblicato in Treviso ed affisso all'albo della DELEGAZIONE di Treviso
il 7 Luglio 2010.**